

TRIBUNALE

Modalità di designazione del giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento

(2016/C 296/02)

Il 13 luglio 2016, il Tribunale ha deciso che, dal 20 settembre 2016, nei casi di impedimento rispettivamente previsti all'articolo 17, paragrafo 2, seconda frase, e all'articolo 24, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di procedura, il presidente designa il vicepresidente ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento.

In caso di impedimento del vicepresidente, il presidente del Tribunale designa il giudice ai fini della sostituzione del giudice colpito da impedimento seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di procedura, ad eccezione dei presidenti di sezione. Tuttavia, per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale può derogare a tale ordine.

Composizione della grande sezione

(2016/C 296/03)

Il 13 luglio 2015, il Tribunale ha deciso che, per il periodo dal compreso tra il 20 settembre 2016 e il 31 agosto 2019 e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di procedura, i quindici giudici che compongono la grande sezione sono il presidente del Tribunale, il vicepresidente, i nove presidenti di sezione, i due giudici che fanno parte del collegio di tre giudici inizialmente adito con la causa e i due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio di tre giudici se la causa fosse stata attribuita a una sezione composta da cinque giudici.

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

(2016/C 296/04)

In occasione della sua Conferenza plenaria dell'11 maggio 2016, il Tribunale ha stabilito, conformemente all'articolo 25 del regolamento di procedura, i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni nel seguente modo:

1. Le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono attribuite immediatamente dopo il deposito del ricorso, salvo un'applicazione successiva dell'articolo 28 del regolamento di procedura, alla Sezione delle impugnazioni composta dai membri di detta sezione che saranno ancora in funzione dopo il 19 settembre 2016, a prescindere dalla loro qualità di presidente, vicepresidente o presidente di sezione.
2. Le cause diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono attribuite immediatamente dopo il deposito del ricorso, e salvo un'applicazione successiva dell'articolo 28 del regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici.

Le cause di cui al presente paragrafo sono ripartite tra le sezioni secondo quattro turni distinti stabiliti in relazione all'ordine di registrazione delle cause in cancelleria:

- per le cause riguardanti l'applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti per le imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale,